



I DIRITTI DEI DETENUTI NEL SISTEMA COSTITUZIONALE FRA SPERANZA E DELUSIONE*

di Giovanni Maria Flick[♦]

SOMMARIO: 1. *Una riflessione sui diritti dei detenuti oltre l'art. 27 terzo comma della Costituzione* – 2. *La realtà quotidiana...* – 3. (segue) *...e la "funzionalizzazione" dei "residui" di libertà in carcere* – 4. *I dubbi e le speranze sul futuro prossimo della riforma dell'ordinamento penitenziario.*

1. Una riflessione sui diritti dei detenuti oltre l'art. 27 terzo comma della Costituzione

Il vantaggio di parlare per ultimi è poter dire realmente quello che si pensa dopo aver ascoltato gli altri. E poiché la penso come coloro che mi hanno preceduto nella presentazione del libro sui diritti dei detenuti, del quale discutiamo, ma in modo leggermente più pessimista, torno a volare basso. Ho la sensazione che fra non molto ad occuparsi di carceri saranno solo geometri e ragionieri. I geometri perché sempre più spesso assistiamo a discussioni riguardanti esclusivamente i metri quadrati della cella (ci si chiede, ad esempio, se il letto rientri o meno nello spazio a disposizione). Il rischio, evidentemente, è ridurre la discussione sul carcere - e sul sovraffollamento - a riflessioni di tipo quasi esclusivamente catastale. Su questo aspetto ha detto bene Marco Ruotolo nella sua premessa: lo spazio della pena non è la cella ma il muro di cinta. Accanto ai geometri si occuperanno poi di carcere i ragionieri, il cui apporto sembra essere necessario, ad esempio, per la lettura dell'art. 4-*bis* o.p.: riuscire a quantificare la pena, calcolando aggravanti, attenuanti, riduzioni e così via è un mestiere che può fare solo un ragioniere.

Quanto al tema della coerenza e del supporto logico alle scelte politiche, anche qui invoco il discorso sulla politica "strabica" di cui parla Ruotolo: con un occhio si guarda alla riforma, mentre l'altro - che diventa quasi di vetro - si rivolge alla carcerizzazione. Mi viene in mente quella storia dell'ufficiale delle SS che aveva uno sguardo umano da un occhio e uno inumano dall'altro; quando qualcuno gli chiedeva un chiarimento spiegava che lo sguardo "umano" era quello proveniente dall'occhio di vetro che aveva sostituito l'occhio perduto. Questo per dire quanto temo fortemente l'indirizzo culturale della discussione sul carcere che è stato messo in campo negli ultimi anni e dal quale stiamo cercando di discostarci.

* Presentazione del libro "I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale", M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2017 – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, 13 dicembre 2017 – con una riflessione sul percorso della riforma. Il testo è pubblicato altresì su *Cassazione Penale*, fasc. 4-5, 2018 e su *Rivista A.I.C.* n. ?/2018.

[♦] Presidente emerito della Corte Costituzionale.

Lo temo ancor di più se guardo alle critiche che hanno accompagnato l'*iter* della riforma dell'ordinamento penitenziario e il completamento della sua prima parte, soprattutto negli ultimi clamori della recente campagna elettorale per altri versi avvilente nei contenuti: critiche fra le quali la più benevola era quella del parallelismo fra il carcere e gli alberghi a cinque stelle.

Sono grato agli autori di questo libro per aver allargato il campo d'indagine: eravamo tutti abituati a tranquillizzare la nostra coscienza cercando di concentrare lo sforzo d'analisi solo sul terzo comma dell'art. 27 della Costituzione (*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*). Il libro, invece, ha il pregio di aver allargato la visuale a tutte le altre norme - e a tutti gli altri valori - della Costituzione che vengono in considerazione accanto all'art. 27. Si tratta di norme altrettanto essenziali quando si parla di privazione della libertà personale; ma ancor più calpestate, utilizzando come alibi il mantenimento di quei residui di libertà di cui parla anche Silvia Talini. Ci sono dei meccanismi inconsci che, ad esempio, portano a definire "alternative" le pene diverse dalla sanzione intramuraria: la regola è il carcere, le subordinate sono le "misure alternative". Lo stesso discorso vale per i richiamati "residui" di libertà: viene compressa la libertà ma ne vengono lasciati dei residui (con un'espressione anche testualmente sgradevole).

La Corte costituzionale nel 1974, esprimendosi per la prima volta sull'ergastolo, aveva affermato che il "fine pena mai" sarebbe incostituzionale, perché una pena senza termine non può tendere alla rieducazione. Tuttavia - diceva la Corte - non siamo di fronte a una pena eterna, perché in concreto la persona che abbia dimostrato un sicuro ravvedimento può ottenere la liberazione condizionale. Dunque, secondo la Corte, l'ergastolo è legittimo nella misura in cui la liberazione condizionale assicura il rispetto del finalismo rieducativo escludendo una pena con funzione esclusivamente di prevenzione generale: pena che si risolverebbe in una strumentalizzazione della persona.

Tuttavia nel 1992 si è introdotto l'art. 4-*bis* o.p. (seconda versione) - descritto molto bene da Leonardo Pace - con il quale, nel modo tecnicamente peggiore, si estende alla liberazione condizionale la preclusione per l'accesso alle misure alternative, derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia: da ciò il c.d. ergastolo ostativo. Tuttavia mi sembra che ci sia una rilevante differenza tra questa misura e le altre: nelle misure alternative il divieto di accesso, a causa della mancata collaborazione, riguarda una situazione ed una valutazione *ex ante*; dunque il divieto di concessione è giustificato dalla non ancora acquisita certezza del ravvedimento. Al contrario, per la liberazione condizionale la preclusione agisce *ex post*: pur se ravveduta, la persona rimane in stato di detenzione fino all'eventuale collaborazione.

Questa condizione mi sembra rappresenti una delle più evidenti distonie rispetto alla prospettiva dell'individualizzazione del trattamento penitenziario che caratterizza la riforma del '75. È una contraddizione in termini sostenere che - nei casi di condanna definitiva per reati di criminalità organizzata o di terrorismo - solo la collaborazione dimostri la mancanza dell'attualità di un collegamento del detenuto con l'associazione criminale. Tanto che la stessa Corte costituzionale ha poi aggiunto la possibilità di superare la preclusione anche nelle ipotesi di collaborazione impossibile o inutile. Il dialogo con la giustizia, quindi, non può diventare l'unico elemento a testimonianza dell'assenza di collegamenti con l'associazione criminale di provenienza.

2. La realtà quotidiana...

Questo discorso mi porta a ritenere che siano messi in crisi non solo l'osservanza degli articoli 2, 3, 27 comma 3 e 32 della Costituzione, ma gli stessi principi di riserva di legge e di giurisdizione contenuti nell'art. 13. Quali sono, ad esempio, i presupposti di legge per l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis? Ci sono realmente? I casi gravi, urgenti ed eccezionali mi sembrano tutti concetti molto ampi e vaghi, non in grado di rispondere adeguatamente al principio della riserva di legge. Ancora, nell'art. 4-bis l'automatismo che preclude al giudice di modulare la sanzione ed il trattamento rieducativo a seconda di come la persona risponde a quest'ultimo, non ha nulla a che vedere con il finalismo rieducativo e con la riserva di giurisdizione.

Suggerisco di focalizzare maggiormente l'attenzione su questo punto, nella seconda edizione; per il resto la prima prova è stata superata brillantemente dai contenuti del libro che presentiamo, anche smitizzando alcune tra le belle riflessioni emerse dai tavoli degli Stati generali dell'esecuzione penale. I temi trattati coinvolgono tutta la realtà del carcere: le identità in esso; il lavoro; l'istruzione e la cultura; la salute; l'affettività; l'assistenza e la libertà religiosa; le libertà collettive; il diritto di voto; l'informazione; la riservatezza e la comunicazione; la tortura; la pericolosità sociale (con particolare riferimento agli artt. 4 bis e 41 bis); l'effettività dei diritti e la loro tutela. Il risultato è stato raggiunto - come dicevo all'inizio - passando in rassegna non solo tutte le ipotesi in cui il carcere è in conflitto con l'art. 27, ma anche tutte le situazioni in cui a venire in gioco sono altri principi costituzionali.

In primo luogo si tratta ovviamente degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Qualcuno lo contesta, ma il carcere è sicuramente una formazione sociale; di certo oggi non è una formazione in cui si sviluppi la personalità di chi vive al suo interno (tranne forse la personalità delinquenziale, a giudicare dalla frequenza delle recidive per chi ha scontato una pena in carcere). Ciò si verifica anche per la grave situazione di sovraffollamento che rappresenta il più importante ostacolo "di fatto" alla realizzazione dei principi costituzionali.

In secondo luogo mi preme ricordare il contrasto dell'attuale situazione carceraria con la tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. Mi riferisco, soprattutto, al problema delle morti in carcere, ma anche alla mancata garanzia di questo diritto per coloro che non possono usufruire della detenzione domiciliare o essere ricoverati in una struttura ospedaliera per curarsi, tenuto conto dell'età e del loro stato generale.

Per rendere ancora più concreto il discorso sulla mancata garanzia dei diritti prendo ad esempio uno spaccato della realtà carceraria tratto dai giornali del 12 dicembre scorso: la testata "Il Dubbio" dà notizia che lo stesso Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha espresso sui decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario e sulle proposte di modifica "un plauso a metà", un "sì, però".

"Il Garante ha ritenuto doveroso in apertura della sua analisi evidenziare alcune perplessità legate alla stessa legge di delega quale il mantenimento del sistema del doppio binario della pena e delle misure di sicurezza": come a dire che i condannati per associazione mafiosa - o terrorismo - hanno perso qualsiasi diritto. Il Garante nazionale, ancora, ricorda l'importanza e la necessità di evitare automatismi; quelle di non dare contenuto esclusivamente punitivo alle misure; quelle di fissare dei limiti in base al principio - derivante dall'art. 13 della Costituzione - del minor sacrificio necessario alla libertà.

La seconda annotazione, che traggo sempre da "Il Dubbio" del 12 dicembre, riguarda il richiamato tema della salute in carcere. Secondo i dati comparati del Consiglio d'Europa, tra i cittadini reclusi abbiamo una percentuale più elevata di suicidi rispetto alla società libera. Ritorna con prepotenza l'emergenza dei suicidi (la settimana scorsa ci sono stati tre suicidi in carcere, due di detenuti, uno di un agente di polizia penitenziaria), che testimonia

qual è la realtà del carcere. Il terzo *flash* lo traggo invece da “La Repubblica”: “quintuplicati i ricorsi dei detenuti delle carceri milanesi che denunciano condizioni inumane o degradanti, carenze e mancanze dei giudici di sorveglianza e situazioni drammatiche come quella delle carceri di Como (231 posti e 450 detenuti) e di Lodi (92 detenuti per 45 posti)”.

Il tema dell’eliminazione del sovraffollamento del carcere, con il suo bagaglio di compressione di gran parte dei diritti costituzionalmente garantiti, sta ritornando drammaticamente d’attualità dopo la prima flessione seguita alla sentenza Torreggiani. Anche il “Corriere della Sera” si sofferma sullo spazio minimo vitale della cella, ricordando che esso deve essere di almeno 3 metri quadrati calcolati al netto dell’area destinata ai servizi igienici, agli arredi fissi e al letto a castello. Il “Corriere fiorentino”, invece, pone una doverosa equiparazione tra dignità e accesso all’acqua calda: “non funziona il riscaldamento, non funziona l’acqua calda, sono questioni fondamentali per la dignità dell’essere umano”; è una lezione di dignità che viene da una detenuta di Firenze.

3. (segue) ...e la “funzionalizzazione” dei “residui” di libertà in carcere

Ritorno allora a quelle premesse che ho richiamato più volte, anche in altre occasioni di incontro e di discussione sulla realtà del carcere¹. Esistono delle connotazioni del carcere costanti nella sua storia e ancora attuali: l’isolamento verso l’esterno, il DNA di violenza nella quotidianità, il centralismo e la burocrazia; anche da essi derivano i paradossi del sistema.

In primis il paradosso dell’ergastolo (una pena illegittima nella sua proclamazione – “fine pena mai” – e quindi contraria alla tendenza alla rieducazione; ma legittima nell’esecuzione, per la possibilità del ricorso alla liberazione condizionale). Poi il paradosso della reclusione (una pena legittima nella sua proclamazione ma illegittima nella sua esecuzione, perché spesso contraria al senso di umanità). Qui il discorso si allaccia al filo rosso che lega il carcere alla tortura e alla garanzia dell’art. 13 della Costituzione nella parte cui sancisce che è punita qualsiasi forma di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a privazione della libertà personale.

A questo proposito vorrei sottolineare che la Costituzione parla di “pene” al plurale, non di una sola pena al singolare, spezzando la tradizionale equazione “pena uguale carcere”; ed aggiunge che i trattamenti contrari al senso di umanità non sono pene, le quali *non possono consistere* in essi. Il terzo paradosso è quello di un carcere in cui si continua a morire (per malasanità; per stress; per “fuoco amico” e violenza fra detenuti; talvolta purtroppo anche per violenza di chi è preposto alla sorveglianza, come dimostrano certe vicende drammatiche), in un paese nel quale la pena di morte è stata definitivamente abolita, senza eccezioni di sorta.

È inevitabile la conclusione che il carcere così come è strutturato oggi - nonostante gli sforzi e l’impegno di chi lavora in esso e per esso; e nonostante i passi già compiuti ed in corso per migliorarlo - è di per sé contrario alla dignità della persona. Occorrerebbero forme di pene alternative, applicando la sanzione intramuraria soltanto a situazioni estreme. Per perseguire questo cambiamento sarebbe necessario che il legislatore e la cultura “inforcassero” gli occhiali per non essere più strabici; abbandonassero le politiche di criminalizzazione e carcerizzazione spesso usate come strumento emblematico di tranquillizzazione della coscienza sociale, ma anche come artificio per impedire la prescrizione del reato.

¹ Cfr. in particolare *Ergastolo: perché ho cambiato idea*, in *Rivista A.I.C.* n. 2/2015; nonché *Una nuova cultura della pena?*, ivi, n. 4/2016 e *Una nuova cultura della pena: primi difficili passi*, ivi, n. 4/2017.

Se la giustizia è lenta occorre accelerarla, ma farlo allungando i termini di prescrizione attraverso l'aumento a dismisura (e in teoria) delle pene è un controsenso. La certezza della pena - giustamente invocata dalla società e dalle vittime - non è e non può essere in contrasto con la sua umanità; solo così il binomio certezza-umanità si risolve nel trinomio certezza-umanità-sicurezza, in cui ogni elemento è sinergico e funzionale con gli altri due.

La lettura del libro sui diritti dei detenuti nel sistema costituzionale alimenta un'altra riflessione ed un dubbio: che i cosiddetti residui dei diritti di libertà - su cui la Corte Costituzionale ha giustamente concentrato la sua attenzione - in realtà non esistano più proprio per quelle ragioni di fatto (sovraffollamento) e di diritto (esigenze di sicurezza, automatismi, funzionalizzazione dei diritti al trattamento), esaminate in modo completo e approfondito dai contributi di cui il libro è ricco. Lo spiego con qualche esempio: per lungo tempo i diritti in materia di religione sono stati funzionali al mantenimento della pace e della tranquillità sociale all'interno del carcere; durante il fascismo l'istruzione in carcere era finalizzata soprattutto ad indottrinare i ristretti con l'ideologia del regime. Tutto questo non è residuo di libertà, ma rischia di trasformarsi soltanto in uno strumento funzionale a mantenere l'ordine in carcere.

Lo stesso meccanismo, almeno in un primo momento, ha caratterizzato le misure alternative, viste più come tranquillante somministrato al fine di ottenere una condotta "normale" in carcere che come diritto del detenuto alla risocializzazione. Il libro mostra con chiarezza che siamo sulla strada giusta per invertire queste tendenze illegittime: lo dimostrano il risveglio culturale sul tema del carcere, che inizia ad agitare le coscienze; l'esperienza degli Stati generali; l'attuazione - per quanto lenta e faticosa, ed ampiamente ostacolata - della legge delega (tuttavia eccessivamente vaga e generica) che ha raccolto quella esperienza.

Ricordo, in conclusione, quello che dice Ruotolo nell'introduzione: l'importanza dell'interpretazione. E lo dico a ragion veduta, perché sono molteplici i profili di valutazione della situazione carceraria: il profilo relativo all'attività del legislatore; quello connesso all'attività amministrativa (con le buone o cattive pratiche); quello dell'interpretazione. Occorre interpretare restrittivamente le disposizioni che limitano le libertà, ed al contrario interpretare estensivamente quelle che riconoscono e ampliano le libertà. I giudici iniziano a farlo spesso, sollecitati anche dalla Corte costituzionale, quando escogitano interpretazioni costituzionalmente orientate prima di sollevare una questione di legittimità. Questa attività assume una rilevanza centrale soprattutto a fronte dei frequenti casi di paralisi od omissione del legislatore per le resistenze dell'opinione pubblica, spesso derivata dalla paura dell'altro e dall'accettazione del carcere come "discarica sociale" per i diversi.

Insomma, il libro è utilissimo per sottolineare la necessità di un cambiamento, che non guardi solo all'art. 27 ma alla complessa trama del dettato costituzionale; una trama che dimostra la macroscopica incoerenza della tendenza alla carcerizzazione. Per questo voglio ancora sottolineare, in conclusione, che occuparsi di carcere significa porsi prima ancora degli interrogativi sostanziali sul significato e sulla funzione della pena; sul rapporto tra libertà e autorità; sulla garanzia dei diritti inviolabili; su forme alternative di pena; significa passare dalle pagine dell'ordinamento penitenziario a quelle del codice penale e della Costituzione.

Ancora, occuparsi di carcere impone di trovare soluzioni a diversi problemi che ancora oggi affliggono il nostro sistema di esecuzione. Il più urgente è l'endemico sovraffollamento, al quale si è risposto soltanto con norme di tipo emergenziale; il secondo è il ricorso troppo frequente all'automatismo; il terzo problema riguarda la necessaria crescita culturale della società sul tema della pena: una crescita che deve guardare non soltanto alla forma apparente dell'art. 27 ma alla sua sostanza. Si è fatto abbastanza, ma sicuramente il cammino è ancora molto lungo.

4. I dubbi e le speranze sul futuro prossimo della riforma dell'ordinamento penitenziario

Due mesi dopo la presentazione del libro e le riflessioni che precedono, si sono conclusi i lavori - durati tre anni - degli Stati generali sul carcere prima; di tre commissioni ministeriali poi; infine della predisposizione dei primi decreti legislativi di attuazione della legge delega (n. 103 del 2017) che ha avviato la riforma dell'ordinamento penitenziario, ferma dal 1975 (salva l'introduzione delle misure alternative alla detenzione nel 1986).

Quei lavori si sono svolti nel disinteresse dell'opinione pubblica e dei media, ben più attenti ad altri profili della legge del 2017, dedicati alle modifiche dei codici penali e di procedura (come ad esempio il tema delle intercettazioni).

Ai lavori hanno partecipato numerosi magistrati, operatori, avvocati, studiosi, esponenti della società civile di diversa estrazione, esperti nei problemi della realtà drammatica del carcere, con un dibattito trasparente e pubblico.

Non ho partecipato a quei lavori, perciò non ho un conflitto di interessi nel difendere la riforma. Ho l'esperienza istituzionale di ministro della giustizia e di giudice costituzionale, ormai molto tempo addietro, e quella culturale di cittadino e di studioso, per porre a confronto l'articolo 27 terzo comma della Costituzione con la realtà e la quotidianità del carcere. È un confronto impietoso: è sintetizzato nella condanna reiterata dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti umani, per le condizioni di sovraffollamento; è denunciato, fra i tanti, dal Pontefice e dal Presidente della Repubblica; è espresso dai 52 suicidi (uno alla settimana!) dello scorso anno in carcere. È un confronto emblematico del fatto che in molte parti la nostra Costituzione è attuale per i valori che propone, ma non è attuata per il modo con cui sono tradotti nella realtà.

Nel silenzio e nel disinteresse generale, c'è stata una forte attenzione di parte dei media e dell'opinione pubblica contro il primo cauto ma importante passo della riforma: il decreto legislativo sull'ordinamento penitenziario in tema di riforma dell'assistenza sanitaria nell'ambito penitenziario; di eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento; di modifiche per l'ammissibilità alle misure alternative alla detenzione; di vita penitenziaria e volontariato. A sostegno dell'opposizione e della critica è stata evocata fra l'altro la convinzione di alcuni magistrati (non molti; ma con molta risonanza della loro voce) sul rischio che l'eccesso di garanzie consenta ai mafiosi di approfittarne per uscire dal regime del 41 *bis* (il carcere duro per evitare contatti con l'esterno). Aggiungerei a quel timore la perplessità di quei magistrati sulla eliminazione di alcuni automatismi, con i quali la legge vincola l'intervento del giudice di sorveglianza nel trattamento penitenziario; nonché la loro perplessità sulla parificazione fra i padri mafiosi e le madri decedute o impossibilitate, per provvedere ai figli minori di dieci anni o in condizioni di handicap.

La maggioranza dei magistrati (fra cui giudici di sorveglianza) – alcuni dei quali hanno partecipato ai lavori – contesta invece quei rischi, in primo luogo perché la legge delega esclude esplicitamente dalle previsioni della riforma i detenuti condannati per criminalità organizzata o per terrorismo: un doppio binario che pure già di per se solleva non poche perplessità.

In secondo luogo perché l'art. 41 *bis* è finalizzato e legittimato unicamente al fine di impedire i contatti con l'esterno del detenuto condannato per reati di criminalità organizzata o terrorismo e i suoi collegamenti con associazioni criminali. La sospensione del trattamento non può invece diventare un carcere "ancora più duro", come le c.d. "aree riservate" dell'art. 41 *bis*, di ulteriore riduzione delle già scarse possibilità di socializzazione del detenuto, alla stregua dell'art. 32 del Regolamento dell'Ordinamento penitenziario. Esse sono state denunciate dal Garante nazionale dei detenuti; sono state condannate dalla Commis-

sione senatoriale per la promozione dei diritti umani e dalla Corte Costituzionale; rischiano di tradursi nel fine di spingere i detenuti esclusi dai benefici a collaborare per ottenerli. Proporre alla persona la scelta fra collaborare o subire una pena ancor più dura nelle sue modalità di esecuzione - al di là delle acrobazie giuridiche escogitate per definirla una libera scelta - può facilmente degradare nella violenza morale condannata dall'art. 13 Cost.

Inoltre gli automatismi legislativi possono essere e spesso sono in contrasto con il diritto del detenuto al trattamento rieducativo (anche e soprattutto attraverso le c.d. misure alternative); e sono in contrasto con il principio della riserva di giurisdizione dianzi accennato, per garantire nel trattamento il rispetto dei "residui" di libertà compatibili con la reclusione. Infine la parità fra madre e padre è espressione di un principio fondamentale di eguaglianza, affermato esplicitamente dalla Corte Costituzionale in questo caso; il rispetto di quel principio si impone anche per evitare l'aggravio delle conseguenze della pena e la loro ricaduta sulla famiglia e sul figlio incolpevole, in un contesto che già comporta un rilevante sacrificio della affettività per questi ultimi.

A conferma, alcuni fra i magistrati più decisi nell'opposizione alla riforma hanno ammesso (tardivamente) che l'uscita in massa dei boss forse non vi sarebbe stata; e che la riforma avrebbe se mai provocato molti ricorsi e contenziosi (che sono un diritto dei detenuti, per difendere quei "residui"). La riforma è stata giudicata nel suo complesso positivamente dal Consiglio Superiore della magistratura; dalla magistratura nel suo insieme; dal Garante dei detenuti; da numerosi studiosi ed esperti; da chi conosce un poco la realtà del carcere e la sua differenza dagli alberghi a 4 o 5 stelle cui viene troppo spesso paragonato da chi ignora quella realtà.

Il Presidente del Consiglio si era impegnato a portare a compimento il primo passo della riforma: il decreto legislativo ritornato al Consiglio dei Ministri dopo i rilievi e i suggerimenti non vincolanti proposti dalla Camera e in maniera molto più radicale dal Senato.

Tuttavia l'approvazione in *articolo mortis* non v'è stata. V'è stato un rinvio al prossimo Consiglio dei ministri - dopo le elezioni - per decidere se e in quale misura accogliere le raccomandazioni del Parlamento. In cambio (si fa per dire) sono stati presentati al Consiglio tre schemi di decreti (sui minori, sul lavoro in carcere, sulla giustizia riparatoria) importanti nel contenuto, ma appena all'inizio della loro "lunga marcia"; rimangono fuori il tema dell'affettività e quello delle misure di sicurezza.

In questa situazione temo di dover in gran parte condividere il giudizio de *Il Fatto Quotidiano* del 18 febbraio scorso: il rischio di "salvarsi la coscienza con una riforma studiata male per poi scegliere di lasciare tutto immutato" attraverso i ritardi nella sua presentazione. Sono ritardi certamente inaccettabili, ma non imputabili al contenuto e alle scelte della riforma. Dissento da quel giudizio solo in un punto: la riforma non è stata *studiata* male, per il modo e il tempo con cui è stata pensata, elaborata, discussa ed approvata (v'è da augurarsi anzi che tutte le riforme vengano studiate con l'ampiezza e la profondità che hanno caratterizzato i lavori di quella del carcere).

È stata *presentata* male, nel contesto di una campagna elettorale incapace di raccogliere sfide alte e di principio come questa o quelle (dibattute anch'esse in questo periodo) della dignità nel morire e non solo nel vivere, ovvero della cittadinanza *iure soli* e non soltanto *iure sanguinis*.

Mi auguro di sbagliarmi e che la decisione del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni, arrivi ad un risultato costruttivo (*in toto* o *in parte*) e non costringa a buttar via tutto il lavoro di tra anni. Sono pronto a riconoscere in tal caso l'errore del mio pessimismo; altrimenti gli autori del libro sui diritti dei detenuti nel sistema costituzionale avranno, credo, molto materiale per un altro capitolo nella prossima edizione.

28 febbraio 2018